

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta dell'8 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Al ricorrente, in qualità di tutore del titolare di libretto di deposito a risparmio nominativo e vincolato, emesso il 19.3.1987 e con saldo pari a £ 2.890.441 (€ 1.493,00) alla data del 31.12.1987, veniva opposto in data 11 giugno 2009 rifiuto al prelievo, in quanto il rapporto risultava estinto. Il responsabile della filiale produceva una stampa interna attestante l'estinzione del rapporto in data 22.7.1994, senza peraltro fornire riferimenti in merito alle disponibilità risultanti dal libretto.

Con reclamo del 18.06.2009, rimasto privo di riscontro, il ricorrente - dopo aver esposto l'accaduto - chiedeva alla banca il rimborso della somma di € 7.537,00 (pari all'importo "ricapitalizzato" risultante dal libretto) oppure, in subordine, la copia della "contabile" della richiesta di estinzione "con evidenza della firma conforme".

Con nota del 26.04.2010 la banca faceva presente che "la documentazione inerente a singole operazioni poste in essere e le relative contabili" viene conservata, ai sensi dell'art. 2220 c.c., per dieci anni. Pertanto, precisava di non aver potuto reperire copia del

documento comprovante l'estinzione del libretto, essendo trascorsi più di dieci anni dall'operazione. Osservava, poi, che il diritto di credito del depositante risultava comunque estinto per decorrenza dei termini di prescrizione ex art. 2946 c.c. in quanto l'ultima operazione risaliva al 31.12.1987.

DIRITTO

Non ignora il Collegio che ai sensi degli artt. 424 e 374 n. 5) c.c., è soggetta ad autorizzazione del Giudice tutelare l'attività di "promuovere giudizi" da parte del tutore; e tuttavia, allo stato della normativa (avendo speciale riferimento almeno agli artt. 5 e 24 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28), l'accesso all'A.B.F. non sostanzia, per l'interdetto che assume in sé la qualifica di "cliente", l'"agire in giudizio" (art. 24, 1° comma, Cost.).

Il diritto di credito dell'interdetto non è estinto.

Secondo la prevalente giurisprudenza di merito (al cui indirizzo il Collegio ritiene di aderire specie dopo la sopravvenienza dell'art. 1, comma 345, l. 13 dicembre 2005 n. 266, onde pure è dato trarre argomento per escludere che la semplice inerzia del titolare del deposito per dieci anni possa condurre all'estinzione del diritto di credito), la banca è tenuta a restituire le somme in deposito non immediatamente o all'atto di costituzione del rapporto, ma solo quando vi sia richiesta del depositante. Ed è da tale richiesta non accolta dalla banca che va fatto, conseguentemente, decorrere il termine di prescrizione (vedi indicativamente Trib. Reggio Emilia 01.10.2008 e Trib. Torino 27.06.2005). Si sottolinea, infatti, che la facoltà del depositante di richiedere la restituzione in qualsiasi momento delle somme in deposito non va confusa con il diritto alla restituzione che sorge con la relativa richiesta.

L'eccezione di prescrizione non può, insomma, essere accolta.

Esclusa la soluzione della controversia per via della questione preliminare di merito, soccorrono i seguenti argomenti a sostegno del giudizio di accertamento del credito attuale dell'interdetto.

La banca non ha contestato il fatto costitutivo del credito, ha soltanto allegato un fatto cronologicamente posteriore e avente attitudine estintiva degli effetti altrimenti connessi al fatto dedotto *ex adverso* a base della pretesa. Detto altrimenti, la difesa della banca, sostanziando l'incontestazione del fatto costitutivo del credito vantato dal ricorrente, è tale

per cui l'eventuale fallimento della prova del fatto estintivo non può che lasciar seguire l'accoglimento della domanda alla stregua delle note disposizioni generali di procedura.

In particolare, la banca, che ammette di essere sprovvista della quietanza (il che, seppure integrando una condotta di legittima distruzione documentale non può rimanere tuttavia improduttivo di effetti sul piano giudiziale), neppure ha raggiunto la prova per presunzioni del fatto estintivo dell'altrui diritto di credito, tanto meno attraverso le addotte "evidenze contabili" (interne) che non appaiono univocamente riferibili al rapporto che è oggetto del procedimento, onde il Collegio deve affermare che manca assolutamente la prova che proprio il deposito intestato al cliente e di cui al presente procedimento sia stato estinto.

L'importo del credito restituendo, che in linea capitale può ragionevolmente farsi coincidere con il saldo della valuta documentato con riferimento al 31 dicembre 1987, è, poi, senz'altro comprensivo degli interessi che, in ragione della misura convenzionalmente applicabile *pro tempore* al rapporto in atto tra le parti, il capitale ha prodotto a far data dal 22 luglio 1994: *i.e.*, dalla data che la banca allega come di avveramento dell'estinzione soddisfattiva del credito e che, se inidonea all'effetto estintivo, è senz'altro idonea quale allegazione ricognitiva della sussistenza del credito (almeno) in quella data (arg. ex art. 2944 c.c.).

Ne sortisce che l'incontestazione del credito vantato quale fenomeno giudiziale effettivamente fondativo dell'accoglimento della presente domanda, in carenza della prova di ogni diversa estinzione, non può essere produttivo di effetti che siano ultra-risalenti rispetto al tempo del fatto non contestato o riconosciuto.

Naturalmente, il giudizio dichiarativo dell'attualità del credito non esclude - a norma dell'art. 374, n. 2) c.c.- che la fattispecie perfetta dell'ulteriore diritto di "risuotere capitali" da parte del tutore (in funzione estintiva del rapporto corrente tra l'interdetto e la banca) necessiti, in guisa di integrazione necessaria, dell'intervento abilitativo dell'A.G.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento della domanda, dichiara il cliente creditore nei confronti dell'intermediario dell'importo di lire 2.890.441 (euro 1.493,00), oltre interessi al tasso convenzionale a decorrere dal 22/07/94.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 529 del 16 giugno 2010

procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI